

In caso di evasione fiscale, *l'autore del reato principale* può essere incolpato anche per il reato di **auto-riciclaggio**. Questo principio è stato recentemente sancito dalla **Corte di Giustizia dell'Unione europea** confermando, quindi, la *legittimità della configurabilità del reato di auto-riciclaggio negli ordinamenti giuridici nei Paesi Ue* (**sentenza c/790/19 del 2.9.21**).

La sentenza stabilisce un principio molto importante nella prevenzione dell'uso del *Sistema finanziario* a scopo di *riciclaggio* dei proventi derivanti da attività criminose: *la Normativa europea deve essere interpretata in senso non ostativo di una Normativa nazionale che preveda che **il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso dallo stesso autore dell'attività criminosa che ha generato i capitali illeciti***.

La sentenza nasceva dal caso di un *Giudice del rinvio* che aveva ritenuto (in una causa penale nel suo Paese) che l'**art.1, paragrafo 3, lettera a Direttiva Ue 2015/849** dovesse essere interpretata nel senso che l'autore del reato di riciclaggio di capitali (*per sua natura derivante sempre da un reato principale*) non poteva essere quello del reato presupposto stesso, in quanto questo varrebbe violare il principio del *ne bis in idem*. Se fosse passata questa interpretazione non sarebbe più stata legittima in tutti i Paesi Ue l'esistenza del *reato di auto-riciclaggio*.

Invece la **Corte Ue** ha ritenuto che la *formulazione contenuta nella Normativa antiriciclaggio riguarda la conversione/trasferimento di beni effettuati conoscendo la provenienza illecita, con lo scopo di occultarne l'origine dei beni stessi od aiutando chiunque sia coinvolto in tale attività*.

Con questa formulazione si evince che, affinché una persona possa essere ritenuta autrice di *riciclaggio di capitali*, debba sapere che i beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione diretta all'attività. Di conseguenza tale requisito consiste unicamente nel richiedere che l'autore del *reato di riciclaggio* conosca l'origine illecita dei capitali in questione.

Inoltre la **Corte di Lussemburgo** ha chiarito, allo scopo di garantire il rispetto del principio *ne bis in idem*, che *spetta al giudice della causa principale del merito verificare che i fatti materiali costitutivi del reato principale (l'evasione fiscale) non siano identici a quelli per i quali l'imputato è stato perseguito*.

Di conseguenza una violazione del principio del *ne bis in idem* è esclusa nell'ipotesi in cui venisse verificato che i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, *riciclaggio di capitali*, non siano identici a quelli costitutivi del reato principale di evasione fiscale.